

Parte civile e processo *de societate*: profili di un'esclusione ragionevole

Gianrico Ranaldi

SOMMARIO: 1. La questione controversa. - 2. Le posizioni "in campo" e le ragioni ad esse sottese. - 3. La sentenza "Giovanardi" della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. - 4. La "ragion propria" di un'esclusione ragionevole. - 5. *Segue*: argomenti di "ragion pratica". - 6. Conclusioni.

1. La questione controversa.

Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231¹ che reca la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*" - episodi di criminalità aziendale e societaria in senso lato determinano una reazione interdittiva e sanzionatoria - ad opera dello Stato ordinamento - perlomeno duplice².

Infatti - accanto ai profili personali di responsabilità riconducibili, in astratto ed in concreto, a comportamenti connotati da penale antigiridicità - la legislazione nazionale contempla un "armamentario" di cautele e sanzioni che attengono, in esclusiva, agli enti collettivi e la cui operatività affittiva è condizionata all'osservanza delle scadenze rituali proprie del modello giurisdizionale penale di accertamento dei fatti e dei comportamenti.

Sennonché, in tale ambito speculare, una delle questioni maggiormente con-

¹ Per uno sguardo di sintesi sui contenuti dello specifico provvedimento legislativo, GAITO, FURFARO, *Il procedimento penale amministrativo*, in *Procedura penale*, a cura di Gaito A., Assago, 2013, 1486; GARUTI, *La procedura per accertare la responsabilità degli enti*, in Corso P., Dean G., Dominioni O., Gaito A., Garuti G., Mazza O., Spangher G., *Procedura penale*, Torino, ediz. 2012, 685. In prospettiva maggiormente analitica, PRESUTTI, BERNASCONI, FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, *passim*.

² Per ciò che concerne la classificazione della responsabilità ascrivibile agli enti collettivi ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001, ritengono che si tratti di responsabilità penale, nonostante la qualificazione operata dal d.lgs. n. 231 del 2001, FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Bologna, 2001, 146; PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 2001, 845; DE SIMONE, *La responsabilità da reato dell'impresa nel sistema italiano: alcune osservazioni rapsodiche e una preliminare divagazione comparativa*, in *Atti convegno Firenze 15-16 marzo 2001*, Padova, 2003, 220 ss.; ritengono si tratti di un *tertium genus* di responsabilità, seppur fortemente condizionata dai principi della responsabilità penale, PULITANO, voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. Giur.*, VI, Milano, 2002, 955; ID., *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 417 ss.; PELISSERO, *La "nuova" responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Leg. pen.*, 2002, 591 ss.; di contro, affermano che si tratti di un'autentica responsabilità amministrativa, MARINUCCI, *Relazione di sintesi*, in *Atti convegno Firenze 15-16 marzo 2001*, Padova, 2003, 308 ss.; COCCO, *L'illecito degli enti dipendenti da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, 116 ss. ovvero che sia superfluo affannarsi sul tema di specie, tra gli altri, ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in *La responsabilità amministrativa degli enti*, a cura di Giarda A., Milano, 2002, 48 ss.

troverse concerne la legittimazione -ad opera di colui che assuma di aver subito un danno dall'illecito amministrativo dipendente da reato - ad esercitare, nei confronti dell'ente collettivo sottoposto a processo, l'azione civile risarcitoria mediante la costituzione di parte civile³.

2. Le posizioni “in campo” e le ragioni ad esse sottese

Il “campo” è conteso da due posizioni - una dominante e l'altra recessiva - che, rispettivamente, negano qualsivoglia ruolo procedimentale al danneggiato dall'illecito amministrativo dipendente da reato⁴ ovvero ne ammettono la partecipazione attiva all'*iter* procedimentale, dapprima attraverso l'esperimento delle “pratiche” sollecitatorie previste dall'art. 90 c.p.p., poi mediante l'esercizio dell'azione risarcitoria a mente dell'art. 74 c.p.p.⁵

Sotto il primo profilo, l'impostazione, per così dire, “negatoria” è radicata su una logica a tre capisaldi.

³ In tema, tra gli altri, GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 1335, secondo il quale «la questione relativa alla ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti delle società chiamate a rispondere in un processo penale ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, questione del tutto nuova, merita particolare attenzione per la sua delicatezza e per la sua problematicità». In proposito, vale rilevare che la specifica questione interpretativa assume particolare rilievo nell'ipotesi in cui «l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile» o «il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia»; infatti, posto che l'art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001 riconosce in queste ipotesi l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica imputata, stante l'impossibilità di ricorrere in tali evenienze all'istituto del responsabile civile, allora si pone, in termini effettivi e concreti, il problema circa l'ammissibilità, in sede penale, dell'esercizio dell'azione risarcitoria direttamente *versus* l'ente imputato. Sul punto di specie, BALDUCCI, *La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente “imputato”: una questione ancora aperta*, in *Cass. pen.*, 774.

⁴ In giurisprudenza, in maniera esemplare, Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, O.M.S. Saleri S.p.a. e altri, in *Guida dir.*, 2011, 55. Inoltre, v. Trib. Milano, 11 giugno 2010 (ord.), in *www.rivista231.it*; Trib. Milano, 26 marzo 2009 (ord.), *ivi*; Trib. Torino, 2 ottobre 2008 (ord.), in *Dir. pen. proc.*, 2009, 851; Trib. Torino, 23 luglio 2008 (ord.), in *Giur. merito*, 2008, 2812; Trib. Milano, 18 gennaio 2008 (ord.), in *Cass. pen.*, 2008, 3858. Analogamente, v. SCALFATI, *Difficile ammettere la pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giurisdizioni*, in *Guida dir.*, 2008, 11, 80; PAOLOZZI, voce *Processo agli enti (giudizio di cognizione)*, in *Dig. Pen.*, III, Torino, 2005, 1172; VARRASO, *L'ostinato silenzio del d.lgs. n. 231 del 2001 sulla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo “perché”?*, in *Cass. pen.*, 2011, 2545; BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006, 549 ss.

⁵ Trib. Milano, 16 settembre 2010 (ord.), in *www.rivista231.it*; Trib. Milano, 9 luglio 2009 (ord.), *ivi*; Trib. Milano, 5 febbraio 2008 (ord.), *ivi*; Trib. Milano, 24 gennaio 2008 (ord.), in *Guida dir.*, 2008, 11, 76; Trib. Torino, 12 gennaio 2006 (ord.), in *www.rivista231.it*. In dottrina, GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale*, cit., 1335; ZANCHETTI, *La tutela degli interessi fondamentali milita a favore della costituzione di parte civile*, in *Guida dir.*, 2008, 25, 86.

Anzitutto, il silenzio che si rileva in parte qua, dall'esame dei canoni regolamentari posti dal legislatore tecnico delegato nel decreto legislativo n. 231 del 2001, deve ritenersi "*talmente pesante da palesarsi quale manifesta volontà di escludere la pretesa civile*", ove si consideri che il "riserbo" è "*nient'affatto casuale*" posto che "*la lacuna si riscontra nella relazione sia alla legge delega sia al decreto ad essa disceso*", così da poterla qualificare "*ostentata*"⁶.

Infatti, se il succitato provvedimento legislativo regola espressamente istituti paralleli a quelli previsti e disciplinati dal codice penale e dal codice di procedura penale⁷, non è da discutersi che manchi qualsivoglia riferimento alla persona offesa ed alla costituzione di parte civile.

In secondo luogo, è la corretta esegesi del combinato disposto degli artt. 185, co. 2, c.p. -rubricato «*Restituzioni e risarcimento del danno*» - e 74 c.p.p. - rubricato «*Legittimazione all'azione civile*» - ad escludere che l'ente collettivo - a cui s'ascriva un illecito amministrativo (seppur) dipendente da reato - possa considerarsi legittimato passivamente rispetto all'azione risarcitoria di colui che assuma di aver patito un danno risarcibile a causa dell'illecito amministrativo per cui si procede, secondo le scadenze del d.lgs. n. 231 del 2001, nei confronti della *societas*.

In altri termini, se «*ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto di lui*» (art. 185, co. 2, c.p.p.) e se «*l'azione civile per la restituzione e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha arrecato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile*» (art. 74 c.p.p.), allora dovrebbe ritenersi legittimato a far valere la propria pretesa risarcitoria, dinanzi al giudice penale, in esclusiva colui che abbia subito da un reato (e non, quindi, da un illecito amministrativo da esso dipendente) conseguenze dannose, siano esse patrimoniali e/o non patrimoniali.

In terzo luogo, posto che l'illecito penale che "fonda" la responsabilità amministrativa dell'ente collettivo è commesso dalle persone fisiche che rivestono un ruolo apicale all'interno della *societas* (artt. 5, co. 1, lett. a, 6 d.lgs. n. 231

⁶ Così SANDRELLI, *Procedimento a carico degli enti collettivi e costituzione di parte civile*, in *Giur. merito*, 2009, 2819.

⁷ Il riferimento è, a titolo di esempio, al principio di legalità, al sistema delle sanzioni, alla successione delle leggi, alla prescrizione, alla contumacia, alle indagini preliminari ed all'udienza penale, ai procedimenti semplificati.

del 2001) ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (artt. 5, co. 1, lett. b, 7 d.lgs. n. 231 del 2001), costituirebbe un fuor d'opera farne ricadere le conseguenze risarcitorie in capo all'ente collettivo a cui non può certamente ascrivere la "paternità" del reato.

Sotto il secondo profilo, invece, coloro che ritengono ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi, "impongono" la tesi affermativa sul presupposto esplicito che nulla osterebbe all'interpretazione analogica degli artt. 74 c.p.p. e 185, co. 2, c.p..

Infatti, trattandosi, rispettivamente, di una norma processuale e di una norma civile - seppur collocata *per incidens* nel codice penale- esse sfuggirebbero al divieto di interpretazione analogica costituzionalmente declinato dall'art. 25, co. 2, Cost. e sancito espressamente dall'art. 14 disp. prel. c.c..

Inoltre, la possibilità della costituzione di parte civile sarebbe implicitamente ammessa da alcune disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001.

Il riferimento è all'art. 12, co. 2, d.lgs. n. 231 del 2001, alla cui stregua è possibile ridurre da un terzo alla metà la sanzione pecuniaria che sia stata comminata all'ente collettivo se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso, oltre ad aver attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo; all'art. 17 d.lgs. n. 231 del 2001 che attribuisce alle condotte riparatorie delle conseguenze del reato, unitamente all'eliminazione delle «*carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*», valenza impeditiva rispetto all'applicazione nei confronti dell'ente delle sanzioni interdittive; all'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 secondo cui «*nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato*», cosicché compete al giudice penale procedere alla quantificazione di quanto sia restituito al danneggiato.

Quanto detto, poi, farebbe da *pendant* anche con i toni ed i contenuti degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 231 del 2001, secondo cui - non solo il procedimento che presiede alla ricostruzione degli eventuali profili di responsabilità amministrativa, dipendente da reato, dell'ente collettivo è disciplinato, oltre che dalle specifiche disposizioni poste dal legislatore tecnico delegato nel d.lgs. n. 231 del 2001, anche dalle norme del codice di procedura penale «*in quanto compatibili*» (art. 34 d.lgs. n. 231 del 01) - ma anche all'ente collettivo si appli-

cano le disposizioni processuali relative all'imputato, «*in quanto compatibili*» (art. 35 d.lgs. n. 231 del 2001).

Pertanto, non vi sarebbe alcuna obiezione tecnicamente ortodossa che potrebbe precludere l'estensione operativa, nell'ambito del processo *de societate*, degli artt. 185, co. 2, c.p. e 74 c.p.p.⁸: la responsabilità amministrativa dell'ente collettivo sarebbe comunque una responsabilità che presuppone un reato e si lega alla commissione di esso, per l'appunto, nell'interesse ovvero a vantaggio del medesimo ente, dimodoché si risolverebbe nell'essere una «*responsabilità amministrativa nella forma, ma penale nella sostanza*»⁹.

3. La sentenza “Giovanardi” della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

La specifica *querelle* interpretativa ha “investito” anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze (nella “*veste*” funzionale di giudice per l'udienza preliminare) rimise in via pregiudiziale, con ordinanza del 9 febbraio 2011¹⁰, la specifica questione ermeneutica - in punto di ammissibilità/inammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale a carico dell'ente collettivo disciplinato dal d.lgs. n. 231 del 2001 - al fine di stabilire se la normativa europea a tutela della vittima dei reati nel processo penale (decisione-quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 e direttiva 2004/80/CE) imponesse o meno agli Stati membri di prevedere espressamente la possibilità che il medesimo ente collettivo potesse essere chiamato a rispondere direttamente in tale sede dei danni cagionati alle vittime dei reati¹¹.

In particolare, il giudice fiorentino, muovendo dal presupposto che dovesse ritenersi inammissibile, in base alle indicazioni promananti dalla legislazione vigente, la costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente collettivo

⁸ In tal senso, v. GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile*, cit., 1338; è di contrario avviso GIARDA, *Azione civile di risarcimento e responsabilità «punitiva» degli «enti»*, nota a Trib. Milano, 9 marzo 2004 (ord.), in *Corr. merito*, 2005, 582, secondo il quale le norme degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. sono incompatibili con la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2001 e, pertanto, non è possibile farsene applicazione in forza dell'art. 35 d.lgs. n. 231 del 2001, il quale prescrive che «*All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili*».

⁹ Così, testualmente, ZAMPAGLIONE, *Considerazioni sulla costituzione di parte civile nel processo penale a carico degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1240.

¹⁰ V. Trib. Firenze, 9 febbraio 2011 (ord.), in *www.rivista231.it*.

¹¹ Sul punto, v. DELLA RAGIONE, *Questione pregiudiziale europea sulla parte civile nel processo a carico dell'ente collettivo*, in *Arch. pen.*, 2011, 681.

- sia perché *“la tesi contraria costruisce il genere di responsabilità degli enti/persone giuridiche nel processo penale, per quel che riguarda la responsabilità di risarcimento del danno alle vittime... con il ricorso all’analogia in malam partem”* - che è *“come tale vietata costituzionalmente nel diritto e nel processo penale”*- ma anche in considerazione della circostanza che *“la responsabilità degli enti/persone giuridiche ha... carattere “sussidiario” e costituisce un genere proprio, basato su criteri e fondamenti che non possono essere confusi con quelli propri della responsabilità degli autori dei reati”*- ebbe a rilevare *“la problematica compatibilità di una simile esclusione rispetto a diversi atti normativi europei sulla tutela delle vittime dei reati”*, tanto da chiedere alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sull’esatta interpretazione *“degli artt. 2, 3, e 8 della Decisione Europea n. 220 del 15 marzo 2001 e, più in generale, di tutte le Decisioni Europee che concernono la posizione della persona offesa, in particolare sulle disposizioni della Decisione/Quadro n. 2001/220/Gai del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, nonché sulle disposizioni della Direttiva Comunitaria n. 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, sotto il peculiare aspetto del diritto al risarcimento del danno che deve essere garantito alle vittime del reato in relazione alla responsabilità nel procedimento penale delle persone giuridiche, secondo le disposizioni interne al Diritto Italiano di cui al D.lgs. 231 del 2001”*¹².

¹² Così, ancora, Trib. Firenze, 9 febbraio 2011 (ord.), in www.rivista231.it. Con riferimento allo specifico provvedimento del giudice fiorentino, v. ancora DELLA RAGIONE, *Questione pregiudiziale europea sulla parte civile nel processo a carico dell’ente collettivo*, cit., 688, il quale pone in luce come apparisse problematica, secondo l’ordinanza del giudice preliminare di Firenze, la compatibilità dell’esclusione della parte civile dal processo *de societate*, alla stregua di diversi atti normativi europei sulla tutela delle vittime dei reati. In particolare, l’autore sottolinea che *«È... nota l’attenzione delle istituzioni europee verso la tutela delle vittime dei reati, in particolare quelli violenti: alla Convenzione del Consiglio d’Europa relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (Strasburgo, 24 novembre 1983) hanno fatto seguito, nell’ambito dell’Unione europea, la Decisione-quadro n. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, nonché, in una prospettiva tipicamente da primo pilastro, quando in epoca ante Lisbona ancora poteva parlarsi di divisione a pilastri, di armonizzazione delle legislazioni, la Direttiva comunitaria n. 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004. Più precisamente, la Decisione-quadro ha lo scopo di garantire alle vittime dei reati la partecipazione informata e protetta nei procedimenti penali; ciò concerne, tra l’altro, l’audizione e la produzione di prove, il diritto ad ottenere informazioni, una garanzia speciale di tutela per le vittime particolarmente vulnerabili. Quanto al diritto al risarcimento, per il profilo che ci interessa, l’art. 9 garantisce alla vittime il diritto di ottenere entro un ragionevole lasso di tempo una decisione relativa al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale (e non in un separato giudizio a distanza di anni), con l’eccezione dei casi in cui il diritto nazionale preveda altre efficaci modalità di risarcimento. La Decisione-quadro, inoltre, stabilisce anche che gli Stati membri incoraggino i colpevoli a*

Senmonché, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sez. II), con la sentenza 12 luglio 2012, Giovanardi, C-79/11¹³ -dopo aver sottolineato che la Decisione/Quadro n. 2001/220/Gai del 15 marzo 2001, "il cui unico oggetto è la posizione delle vittime nell'ambito dei procedimenti penali", non contiene alcuna indicazione in base alla quale il "legislatore dell'Unione avrebbe inteso obbligare gli Stati membri a prevedere la responsabilità penale delle persone giuridiche" (§ 45) e che - con riferimento specifico alla disciplina del decreto legislativo n. 231 del 2001 - "un illecito «amministrativo» da reato come quello all'origine delle imputazioni sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 è un reato distinto che non presenta un nesso causale diretto con i pregiudizi cagionati dal reato commesso da una persona fisica e di cui si chiede il risarcimento" e che "la responsabilità della persona giuridica è qualificata come «amministrativa», «indiretta» e «sussidiaria», e si distingue dalla responsabilità penale della persona fisica, autrice del reato che ha causato direttamente i danni e a cui... può essere chiesto il risarcimento nell'ambito del processo penale" (§ 47) - ha concluso nel senso che l'art. 9, § 1, Decisione /Quadro n. 2001/220/Gai¹⁴ "deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel

pagare un adeguato risarcimento alle vittime e garantiscano una celere restituzione dei beni appartenenti alla vittima e sequestrati nell'ambito del procedimento penale. In un comune humus, poi, la Direttiva n. 2004/80/CE stabilisce un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, che dovrebbe operare sulla base dei meccanismi in vigore negli Stati membri per garantire l'indennizzo delle vittime di reati commessi nei rispettivi territori.» La Direttiva prevede, all'art. 12, § 2, che «tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati» commessi nei rispettivi territori e «che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime» e che il risarcimento debba essere facilmente accessibile, indipendentemente dal luogo dell'UE in cui un cittadino sia vittima di un reato, mediante la creazione di un sistema di cooperazione tra autorità nazionali operativo dal 1° gennaio 2006». Sullo "statuto" dei diritti della vittima del reato che viene progressivamente delineandosi dall'esame delle fonti nazionali e sovranazionali, v. CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 985.

¹³ La sentenza può leggersi, tra l'altro, in www.dirittobancario.it. In proposito, v. anche, VIGANÒ, VAL-SECCHI, *Costituzione di parte civile contro l'ente imputato: le conclusioni dell'Avvocato generale presso la Corte di giustizia UE nel caso Giovanardi*, in www.penalecontemporaneo.it.

¹⁴ L'art. 9 della Decisione-quadro n. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 - rubricato «Diritto di risarcimento nell'ambito del procedimento penale» -prevede che: «1. Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento. 2. Ciascun Stato membro adotta le misure atte a incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima. 3. Tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti, i beni restituibili appartenenti alla vittima e sequestrati nell'ambito del procedimento penale sono restituiti alla vittima senza ritardo».

*procedimento principale, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell'ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato". Pertanto, secondo la Corte: "la possibilità (pacifica) per la vittima di costituirsi parte civile contro la persona fisica autrice del reato è sufficiente a garantire il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 9 § 1 della decisione quadro, la quale non impone invece allo Stato di assicurare alla vittima medesima la possibilità di ottenere tale risarcimento (anche) dall'ente responsabile ex d.lgs. n. 231 del 2001, anche perché l'illecito dell'ente non può considerarsi come il fatto dal quale scaturisce direttamente il danno in capo alla vittima, materialmente cagionato dalla persona fisica autrice del reato"*¹⁵.

¹⁵ Così VALSECCHI, VIGANÒ, *Secondo la Corte di Giustizia UE, l'inammissibilità della costituzione di parte civile contro l'ente imputato ex d.lgs. n. 231 del 2001 non è in contrasto col diritto dell'Unione*, in www.penalecontemporaneo.it, i quali sottolineano anche che: «la decisione della Corte conferma, a questo punto, la sostenibilità anche al metro del diritto UE della soluzione cui è pervenuta la nostra Suprema Corte, nel senso della inammissibilità della costituzione di parte civile contro l'ente (Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, dep. 22 gennaio 2011, in questa Rivista); soluzione in favore della quale si era in precedenza espressa anche parte della dottrina... Dal punto di vista della Corte, certamente poco sensibile alle sottili dispute ermeneutiche che hanno affaticato gli esegeti nostrani del d.lgs. 231 del 2001, la questione oggi decisa aveva implicazioni delicate: affermare - sia pure ai limitati effetti della decisione quadro 2001/220/GAI - la natura sostanzialmente penale della responsabilità da reato degli enti, come sostenuto dall'Avvocato generale (non a caso originaria di un Paese di common law, nel quale è pacifica l'esistenza di una vera e propria responsabilità penale delle corporations), avrebbe significato inquietare, in un momento politicamente assai delicato per l'Unione, tutti quegli Stati membri, Germania in testa, che oppongono resistenze di principio - anche di ordine costituzionale - rispetto all'idea di una responsabilità autenticamente penale dell'ente; e avrebbe potuto essere inteso come una sorta di semaforo verde rispetto alla futura imposizione, da parte dell'Unione, di veri e propri obblighi di criminalizzazione dell'ente, mai stabiliti sinora dalla legislazione europea.» Ben si comprende, pertanto, l'atteggiamento di (estrema) prudenza espresso da questa sentenza, che evita accuratamente di prendere posizione sulla natura della responsabilità di cui al d.lgs. 231 del 2001, limitandosi a riferire (al § 47 poc'anzi letteralmente citato) l'opinione del giudice del rinvio su tale questione, senza alcuna verifica in proprio circa la correttezza di tale esegesi, e rifuggendo - soprattutto - dall'approccio sostanzialistico che pure era stato suggerito dall'Avvocato generale. La questione della sostanza della responsabilità "amministrativa" degli enti nel diritto italiano resta, con tutto ciò, quanto mai aperta, perché ad essere in gioco non è tanto il problema della tutela risarcitoria della vittima, quanto lo statuto garantistico di tale responsabilità nei riguardi dello stesso ente, al quale è a tutt'oggi dubbio se debbano o meno applicarsi le garanzie che la nostra Costituzione e le carte internazionali dei diritti umani (prime fra tutte, la C.E.D.U. e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE) stabiliscono in materia di diritto e processo penale: legalità dei reati e delle pene in tutti i suoi corollari, personalità e colpevolezza, funzione rieducativa e proporzione della pena, presunzione di innocenza, giusto processo, doppio grado di giurisdizione, ne bis in idem, obbligatorietà dell'azione penale, etc. Ed è verosimile che una parola più netta, sul punto, possa presto venire dall'altra Corte europea, quella di Strasburgo, la quale è peraltro da tempo stabilmente orientata in favore di quell'approccio "sostanzialista" oggi prudentemente rifiutato dalla cugina Corte di Lussemburgo».

4. La “ragion propria” di un’esclusione ragionevole.

Lo specifico *dictum* della Corte di Giustizia dell’Unione Europea consolida, quindi, la linea ermeneutica maggioritaria, facendo mancare le “*sollecitazioni di tipo diverso*” che sarebbero potuto provenire “*dal giudice sovranazionale*” e che avrebbero potuto mutare, seppur in ipotesi, il corso interpretativo dominante¹⁶.

Senonché, a margine della pregevole intuizione “portata” nella sopraindicata ordinanza del giudice preliminare fiorentino¹⁷, l’inammissibilità della costituzione di parte civile nel processo *de societate* deriva, oltre che dai già segnalati argomenti di tipo esegetico, anche - ma non solo - da ragionamenti di sistema, che risultano indissolubilmente legati alla “ragion pratica”¹⁸.

Infatti, accanto all’assenza nel d.lgs. n. 231 del 2001 di ogni richiamo o riferimento alla parte civile e alla persona offesa, il provvedimento normativo *de quo* contiene alcuni “contenuti disciplinari” espressi, che confermano la volontà di escludere l’eventuale danneggiato dall’illecito amministrativo dipendente da reato dalla specifica contesa processuale. Il riferimento è, da un lato, all’art. 27 d.lgs. n. 231 del 2001 - rubricato «*Responsabilità patrimoniale dell’ente*» - che disciplina la relativa responsabilità dell’ente collettivo, limitandola all’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza fare alcuna menzione alle obbligazioni civili e, dall’altro lato, all’art. 54 d.lgs. n. 231 del 2001 - rubricato «*Sequestro conservativo*» - che limita l’ambito operativo della misura cautelare reale *de qua* al solo scopo di assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria - oltre che delle spese del procedimento e delle somme dovute all’erario - e riconosce la relativa legittimazione requirente in esclusiva in favore del pubblico ministero, a differenza, invece, di quanto è previsto dall’art. 316 c.p.p. che, sotto il profilo funzionale, ha concepito la specifica cautela non solo a tutela del pagamento della «*pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario*», ma anche delle «*obbligazioni civili derivanti dal reato*», riconoscendo, in quest’ultimo

¹⁶ In tema, MAGLIOCCA, *La costituzione di parte civile nel processo de societate, questione definitivamente risolta?*, in *Arch. pen.*, 2011, 284.

¹⁷ E’ certamente degno di nota aver individuato il diritto dell’Unione Europea quale potenziale parametro di riferimento al fine di scrutinare la legittimità dell’interpretazione restrittiva che non ammette la costituzione di parte civile nel processo *de societate*.

¹⁸ In proposito, v. Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, O.M.S. Saleri S.p.a. e altri, cit., 2011, 55. Con riferimento a tale specifica pronuncia, v. MUCCIARELLI, *Il commento*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 435 ss.

caso, alla parte civile anche la possibilità di richiedere il sequestro¹⁹.

A ciò s'aggiunga, in chiave prettamente di sistema, che l'esercizio dell'azione civile risarcitoria nel processo penale costituisce, per meditata opzione del legislatore tecnico delegato, un'eccezione al "criterio fondamentale" della completa autonomia e separazione del giudizio civile da quello penale, che è stato tratteggiato da plurime disposizioni poste dal codice Vassalli - in particolare, dagli artt. 75 e 651 c.p.p., che sono espressione del c.d. *favor separationis*²⁰.

¹⁹ Al riguardo vale ulteriormente rilevare, che l'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2001, in tema di annotazione dell'illecito amministrativo, stabilisce che l'annotazione di cui all'art. 335 c.p.p. sia comunicata all'ente o al suo difensore e non annovera come destinatario della comunicazione, la persona offesa, che è espressamente richiamata, invece, nell'art. 335, co. 3, c.p.p. L'art. 58 d.lgs. n. 231 del 2001, poi, a differenza dell'art. 408, co. 2, c.p.p., non prevede che sia notificato alcun avviso alla persona offesa dal reato, circa la determinazione del pubblico ministero di archiviazione del procedimento.

²⁰ Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, O.M.S. Saleri S.p.a. e altri, cit., 55. Sul punto, tra gli altri, v. GHIARA, *Sub art. 74 c.p.p.*, in *Comm. nuovo c.p.p.*, Chiavario, Torino, 1989, I, 361, secondo il quale «*Il nuovo codice conserva la possibilità, per il danneggiato dal reato, di esercitare l'azione civile di danno contro l'imputato (e contro l'eventuale responsabile civile) nel processo penale, con le forme tradizionali della costituzione di parte civile, ma la disciplina di tale esercizio, le ragioni che la giustificano e il quadro generale dei rapporti tra l'azione civile e il processo penale appaiono profondamente diversi da quelli del precedente ordinamento processuale. Già la riduzione numerica (da 36 a 15) degli articoli che riguardano l'azione di danno (esercitata in sede civile o in sede penale) denota l'attenuato rilievo che il codice attribuisce alla materia. Quanto al contenuto delle disposizioni, conferma la restrizione dell'ambito di partecipazione del danneggiato al processo penale, e in certo modo anche lo sfavore con cui il legislatore considera l'inserimento dell'azione civile nel nuovo processo penale a carattere accusatorio. Tradizionalmente, l'istituto della costituzione di parte civile appare connesso ai (pretesi) principi di «unità della giurisdizione» e di «prevalenza del processo penale», i quali comportano la pregiudizialità necessaria del processo penale rispetto a quello civile di danno, imponendo, da un lato, al legislatore di ammettere la partecipazione del danneggiato al processo penale e, dall'altro lato, forzando costui ad intervenire nel processo penale per far valere la pretesa risarcitoria, dato che l'azione in sede civile rimarrebbe comunque paralizzata sino alla conclusione del processo penale e pregiudicata dal suo esito. Con il nuovo processo penale viene meno il rigore dei menzionati principi...e quindi vien meno altresì la pregiudizialità necessaria del processo penale rispetto a quello civile di danno. D'altro canto l'inserimento di una controversia civile nel processo penale e la partecipazione a questo dei soggetti interessati a quella controversia (danneggiato, eventuale responsabile civile) appare difficilmente conciliabile con le esigenze di celerità e di semplificazione delle forme e delle procedure, che costituiscono caratteristiche essenziali del processo accusatorio. Perciò, il legislatore - pur conservando la possibilità dell'esercizio dell'azione di danno nella sede penale, anziché in quella civile più idonea - ha ritenuto preferibile rimettere allo stesso danneggiato la valutazione della concreta opportunità di seguire l'una o l'altra strada, cioè di avvalersi nel processo penale degli strumenti di indagine e dei mezzi di acquisizione delle prove propri di questo processo, oppure di avvalersi in sede civile delle presunzioni probatorie stabilite dalla legge in determinate materie». In tema, v. MANCUSO, *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Trattato di procedura penale*, Spangher, Dean, Torino, 2009, 522, secondo cui «*Nel disegno del legislatore delegato, l'ingresso della parte civile nel processo è il frutto di un'opzione consapevole: vanificato il vincolo della pregiudizialità necessaria tra accertamento penale e processo civile, si affermano esigenze di celerità e semplificazione proprie del processo**

Pertanto, l'azione risarcitoria continua a presentare profili di marcata accessorialità rispetto all'azione penale, tanto che - non solo le disposizioni processuali che consentono la pronuncia risarcitoria ad opera del giudice penale devono essere ritenute di natura quasi eccezionale - ma anche la costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti collettivi può ritenersi concepibile solo se "giustificata" (*rectius*, contemplata) da una norma espressa.

Inoltre, non è a discutersi che provi troppo - per non dir altro - individuare un argomento militante - in favore della tesi che postula l'ammissione dell'azione risarcitoria mediante la costituzione di parte civile - nella circostanza che il d.lgs. n. 231 del 2001 abbia delineato un sistema di riduzione sanzionatoria collegato a condotte di c.d. "ravvedimento operoso" a protezione, perlomeno tendenziale, delle pretese risarcitorie e restitutorie della persona offesa che sia anche danneggiata dal reato²¹.

Per un verso, l'esame degli artt. 12, 17, 19 d.lgs. n. 231 del 2001 evidenzia che le condotte riparatorie ivi contemplate si riferiscono, per l'appunto, alle conseguenze del reato (e non, quindi, dell'illecito amministrativo commesso dall'ente collettivo), così che è lecito ritenere che il legislatore tecnico delegato abbia escluso la configurabilità di conseguenze dannose risarcibili derivanti dall'illecito amministrativo²².

Per un altro verso, non può ritenersi che la sistematica del processo penale connetta necessariamente la possibilità di impartire prescrizioni al fine di propiziare il compimento di condotte riparatorie delle conseguenze del reato, con il riconoscimento di un ruolo attivo nel processo in favore della parte civile: infatti, nel processo penale a carico di imputati minorenni, pur non essendo «*ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato*» (art. 10 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), è comunque contemplata la possibilità che con l'ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato il giudice possa «*impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato*» (art. 28 d.P.R. 22

adversary, in seno al quale l'opzione per l'accertamento simultaneo di reato e danno da esso derivante è rimessa alla scelta strategica del danneggiato. Nondimeno il contenuto delle disposizioni processuali contemplate nel codice di rito lascia trasparire una tendenziale restrizione «dell'ambito di partecipazione del danneggiato» e lo sfavore con il quale il legislatore ammette l'innesto, facoltativo, dell'azione risarcitoria nel contesto penale. L'autonoma progressione dei due accertamenti, in chiave di sistema, è la regola cui può derogare il trasferimento o l'inizio dell'azione civile davanti la giurisdizione penale (art. 75 c.p.p.)».

²¹ Il riferimento è alle previsioni degli artt. 12, 17, 19 d.lgs. n. 231 del 2001, così come, seppur mediamente, degli artt. 49, 50, 65, 78 d.lgs. n. 231 del 2001.

²² Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, O.M.S. Saleri S.p.a. e altri, cit., 56.

settembre 1988, n. 448). Il che, a tacer d'altro, dà conforto ulteriore all'impostazione ermeneutica restrittiva.

D'altronde, l'inammissibilità della parte civile nel processo *de societate* corre sul filo anche di un argomento a contrario che si ricava dalle "alterne vicende", poi "composte" dalla Corte costituzionale, relative all'inserimento dell'azione risarcitoria nel processo penale militare²³.

Nello specifico, il criterio di relazione tra azione civile risarcitoria e processo penale militare si basava - nella concezione originaria del codice penale militare di pace del 1941 - su un equilibrio chiaro - seppur sistematicamente instabile - "incardinato" su due previsioni di immediato riferimento²⁴.

Infatti, l'impostazione dello specifico fenomeno declinava - pur a fronte dell'affermata inammissibilità dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, sancita dall'art. 270 c.p.m.p. - la possibile condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, pronunciata dal tribunale militare con la sentenza che affermava la responsabilità dell'imputato, che, una volta divenuta irrevocabile, aveva autorità di cosa giudicata nel giudizio per il risarcimento o per la liquidazione del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 373 c.p.m.p.

Senonché, il sistema così delineato - pur non essendo mancate "resistenze" di tipo giurisprudenziale, anche successivamente all'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1998²⁵ - è stato gradualmente "destrutturato" dalla

²³ In proposito, tra gli altri, volendo, RANALDI, *Lineamenti di procedura penale militare*, Padova, 2013, 71.

²⁴ Si ha riguardo - rispettivamente - all'art. 270 c.p.m.p. - rubricato «*Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno*» - alla cui stregua «*Nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari*» (co. 1) ed «*Il giudizio su di essa è sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata, nella istruzione, la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione, o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna*» (co. 2) ed all'art. 373 c.p.m.p. - rubricato - «*Risarcimento del danno*» - secondo cui «*Con la sentenza di condanna, l'imputato è condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato*» (co. 1); «*Il giudizio di liquidazione del danno è promosso davanti al giudice civile competente*» (co. 2); «*Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale è divenuta irrevocabile, questa ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento. Tuttavia, il giudice civile può conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza*» (co. 3); «*Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato*» (co. 4).

²⁵ In proposito, in particolare, v. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 1994, Trombetta, in *Cass. pen.*, 1995, 696, 1170, che ha affermato che «*Nel procedimento penale militare non è ammissibile la costituzione di parte civile*». Si veda, parimenti, per la statuizione che specificamente interessa, Corte cost., sent. n. 78 del 1989, in *Giur. cost.*, 1989, 389, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 270 c.p.m.p. sul presupposto essenziale che «*non esistono vincoli costituzionali*

Corte costituzionale, che ha - dapprima - dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 373 c.p.m.p.²⁶ co. 1 e 2, e - poi - ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 c.p.m.p.²⁷, così “espungendo” dal processo penale militare il principio dell'inammissibilità dell'azione risarcitoria²⁸.

Ed ecco il punto. Infatti, se la Corte costituzionale, con la sent. n. 60 del 1996 - modificando il proprio indirizzo interpretativo precedente²⁹ - ha ritenuto priva di ragionevole giustificazione l'esclusione della parte civile dal processo, sul presupposto essenziale, ma non esclusivo, che il comma 2 dell'art. 270 c.p.m.p. vietasse l'inizio immediato dell'azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno, nel processo concernente la responsabilità amministrativa degli enti collettivi dipendente da reato la situazione è profondamente diversa ove si consideri, non solo la diversità della regiudicanda oggetto di scrutinio ed accertamento (*id est*, l'illecito amministrativo e non il fatto reato), ma anche la possibilità di azione immediata, dinanzi al giudice civile e senza dover attendere la definizione del processo *de societate*, da parte di colui che si assuma danneggiato, per l'appunto, dall'illecito amministrativo dipendente da talune delle fattispecie individuate nella sezione III del capo I del d.lgs. n. 231 del 2001³⁰.

che vietino o impongano l'esperibilità dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno nel processo penale militare”.

²⁶ Corte cost., sent. n. 78 del 1989, cit., 389.

²⁷ Corte cost., sent. n. 60 del 1996, in *Giur. cost.*, 1996, 397. In tema, tra gli altri, v. SANTORIELLO, *L'art. 270 c.p.m.p. ed il divieto di proponibilità dell'azione civile davanti ai tribunali militari: una dichiarazione di incostituzionalità lungamente attesa*, in *Giur. it.*, 1996, I, 383 ss..

²⁸ Sotto il primo profilo, il Giudice delle leggi, con la sent. n. 78 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 373, co. 1 e 2, c.p.m.p., nella parte in cui non prevedevano che il danneggiato dal reato militare potesse proporre “dinanzi al giudice civile competente” la domanda “relativa alle restituzioni ed al risarcimento del danno”, anche perché appariva evidente, d'altronde, “l'irrazionalità d'una condanna al risarcimento danno senza esercizio della relativa azione civile”; sotto il secondo profilo, la Corte costituzionale, con la sent. n. 60 del 22 febbraio 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 270 c.p.m.p. - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - sul duplice presupposto che - non solo l'intervento della parte civile nel processo penale rinvenga la propria giustificazione nella necessità di tutelare un legittimo interesse della persona danneggiata dal reato e che l'obiettivo di tutelare gli interessi della persona danneggiata dal reato costituisca uno dei *targets* auspicabili del codice di procedura penale del 1988 - ma anche che l'esclusione della parte civile dal processo penale si sarebbe potuta ritenere *secundum tenorem rationis* solo se si fosse riconosciuta una ragionevole giustificazione nella tutela di interessi considerati preminenti.

²⁹ Il riferimento è alle sentenze n. 106 del 1977 e n. 78 del 1989, in www.giurcost.org.

³⁰ In proposito, ancora, v. Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, O.M.S. Saleri S.p.a. e altri, cit., 56, secondo cui l'inammissibilità della costituzione strutturata nella di parte civile nel processo *de societate* non contrasta “con gli artt. 3 e 24 Cost.”, ove si consideri che “la «disparità» di trattamento con il processo ordinario disciplinato dal codice può ritenersi sorretta da adeguata giustificazione in considerazione dell'ille-

5. Segue: argomenti di “ragion pratica”.

Ad ogni modo, la “prova di resistenza” di quanto sin qui detto in ordine all’inammissibilità della parte civile nel processo a carico degli enti collettivi ex d.lgs. n. 231 del 2001 sembra rinvenirsi, a tacer d’altro, anche nella scarsa rilevanza pratica ed operativa della questione³¹.

Vale a dire. Non è revocabile in dubbio che l’ente sia responsabile di un fatto illecito proprio, costruito nella forma di fattispecie complessa, della quale il reato è un presupposto, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica ed alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio e che, per l’effetto, l’illecito amministrativo ex d.lgs. n. 231 del 2001 sia commesso dall’ente collettivo, tanto da costituire qualcosa di diverso dal reato, sicché la sua responsabilità risulta distinta rispetto a quella della persona fisica³².

Pertanto, la questione nodale sta nello stabilire se la costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti collettivi trovi una ragionevole spiegazione, sotto il profilo sostanziale, nel senso che risulti individuabile un danno derivante dall’illecito amministrativo diverso da quello prodotto dal reato presupposto e se, correlativamente, la *societas* possa rispondere, per così dire, “alternativamente” delle obbligazioni risarcitorie riconducibili al comportamento

cito oggetto dell'accertamento nel processo a carico dell'ente che, prescindendo dalla definizione della sua natura (amministrativa o penale ovvero di un terzo genere), appare forma di una fattispecie complessa, in cui... il reato costituisce solo uno degli elementi fondamentali dell'illecito, sicché appare ragionevole che il legislatore abbia escluso... la costituzione della parte civile. Anche il dedotto contrasto con l'art. 24 Cost. appare manifestamente infondato. Innanzitutto deve escludersi che la norma citata elevi a regola costituzionale quella del simultaneous processus; inoltre, nel processo ex d.lgs. n. 231 del 2001 la posizione del danneggiato è comunque garantita, in quanto oltre a poter tutelare immediatamente i propri interessi davanti al giudice civile, può citare l'ente come responsabile civile ai sensi dell'art. 83 c.p.p. nel giudizio che ha ad oggetto la responsabilità penale dell'autore del reato, commesso nell'interesse nella persona giuridica, e lo può fare - normalmente - nello stesso processo in cui si accerti la responsabilità dell'ente”.

³¹In proposito, tra gli altri, VALSECCHI, *Sulla costituzione di parte civile contro l’ente imputato ex d.lgs. 231 del 2001*, in www.penalecontemporaneo.it, il quale rileva che «l’argomento davvero decisivo per negare l’ammissibilità di una costituzione di parte civile direttamente contro l’ente consiste nell’assoluta inutilità pratica, quanto meno in tutte le ipotesi in cui la Pubblica Accusa proceda, nel rispetto della regola del simultaneous processus di cui all’art. 38 d.lgs. 231 del 2001, a contestare nel medesimo processo alle persone fisiche il reato e all’ente l’illecito amministrativo ancorato a quel medesimo reato». E’ di contrario avviso, GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale*, cit., 1342.

³²In questi termini, v. Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, O.M.S. Saleri S.p.a. e altri, cit., 56. Rispetto a tale aspetto specifico affrontato dalla sentenza in discorso, v. MUCCIARELLI, *Il commento*, cit., 437 ss.

- connotato da profili di penale antigiridicità - che sia stato tenuto, nel suo interesse ovvero a suo vantaggio, dal soggetto attivo del reato presupposto.

Sotto il primo aspetto, ferma restando l'autonomia tra fatto-reato presupposto ed illecito amministrativo ex d.lgs. n. 231 del 2001, va sottolineato che i danni "riferibili al reato sembrano esaurire l'orizzonte delle conseguenze in grado di fondare una pretesa risarcitoria", tanto da doversi escludere che possano esservi conseguenze dannose ulteriori, derivanti direttamente dall'illecito dell'ente³³.

Infatti, se l'azione risarcitoria nei confronti dell'ente collettivo andrebbe esperita, in relazione all'illecito amministrativo ad esso addebitato, a titolo di responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. e se tra la succitata disposizione del codice civile e l'art. 185 c.p. corre una rapporto di *genus a species* e le relazioni esistenti "tra reato e danno civile si identificano al meglio segnalando la loro costante separazione e autonomia teorico-concettuale", tanto che "il reato può non comportare alcun danno civile (o perché non lo comporta strutturalmente: p.e. atti contrari alla pubblica decenza; o perché... «le cose sono andate bene» e il tentativo o la stessa consumazione non hanno avuto alcun seguito economico-patrimoniale o assumibile come danno non patrimoniale; p.e. l'abuso di mezzi di correzione si è in concreto risolto senza conseguenze di sorta); oppure può comportare un danno civile, vuoi quale conseguenza che promana dall'offesa criminale tipica (p.e. perdite economiche e/o mancato guadagno per inattività provocata da gravi lesioni personali), vuoi come profilo di pregiudizio economico intrinseco alla lesione del bene tutelato (p.e. danneggiamento volontario di un incunabolo; furto di un diamante, o di un computer, ecc.); vuoi infine come elemento costitutivo e «perno» dell'intera fattispecie criminosa"³⁴, allora è chiaro che i danni, anche indiretti, che costituiscono effetti normali del fatto illecito ex d.lgs. n. 231 del 2001, secondo il criterio della c.d. regolarità causale, siano sostanzialmente sovrapponibili con quelli che rinvergono la propria causa efficiente nel fatto-reato presupposto.

In proposito, d'altronde, s'è sottolineato, non solo che "non possano essere considerati danni prodotti dall'illecito amministrativo quelle ripercussioni ne-

³³ Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, O.M.S. Saleri S.p.a. e altri, cit., 56. Sul punto, v. PISTORELLI, *La problematica costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti: note a margine di un dibattito forse inutile*, in *La resp. amm. soc. enti*, 2008, 3, 105.

³⁴ ROMANO, *Sub art. 185 c.p.*, in *Comm. sistemat. c.p.*, a cura di Romano, Grasso, Padovani, Milano, III, 2011, 351.

*gative che si determinano sugli interessi dei soci, dei creditori e dei dipendenti dell'ente per effetto dell'applicazione delle sanzioni a seguito dell'accertata responsabilità dell'ente, in quanto l'eventuale lesione dei diritti di questi soggetti non trova la sua causa diretta nell'illecito amministrativo*³⁵, ma anche che “i danni subiti dai soci e dai terzi incolpevoli cui faceva riferimento la direttiva contenuta nell'art. 11, lett. v) della Legge delega n. 300 del 2000, a cui non è stata data attuazione, non erano quelli derivanti direttamente dall'illecito amministrativo, ma costituivano anch'essi ricadute negative derivanti dall'applicazione delle sanzioni, pecuniarie o interdittive”³⁶.

Sotto il secondo aspetto, poi, il “coinvolgimento” risarcitorio dell'ente collettivo nel processo penale, rispetto al fatto-reato per cui si procede nei confronti della persona fisica imputata e che costituisce anche il presupposto della responsabilità amministrativa della medesima *societas*, deriverà di regola - ogniqualvolta il pubblico ministero proceda nel rispetto del canone del *simultaneus processus* posto dall'art. 38 d.lgs. n. 231 del 2001 - dalla citazione di esso quale responsabile civile ex art. 83 c.p.p. - in relazione agli artt. 185, co. 2, c.p., 2049 c.c.³⁷

³⁵ Così, ancora, Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, O.M.S. Saleri S.p.a. e altri, cit., 56. Sul punto, seppur in prospettiva più generale, che le conseguenze personali pregiudizievoli riconducibili alle verifiche condotte dall'autorità giudiziaria, seppur su denunce di terzi, non possano costituire fonte di responsabilità risarcitoria per il denunciante, posto che essere traevano la propria causa diretta dall'ordinamento statale e, quindi, dalle attività pubblicistiche di verifica, v. Cass. civ., Sez. III, 24 marzo 2000, n. 3536, Venier e altro c. Cassa risp. Udine e Pordenone, in *Danno e resp.*, 2000, 599.

³⁶ Così Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, O.M.S. Saleri S.p.a. e altri, cit., 56. Si badi che l'art. 11, co. 1, lett. v), legge n. 300 del 2000 -rubricato «Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica» - stabiliva: «1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: ... v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni». La specifica direttiva non è mai stata attuata.

³⁷ L'art. 185, co. 2, c.p., infatti, prevede che siano obbligati al risarcimento del danno, oltre al «colpevole», le «persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui». Sul punto, v. SCALFATI, *Difficile ammettere la pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giurisdizioni*, cit., 82.

Tornando al punto di partenza, allora, può dirsi che anche la “ragion pratica” milita in favore dell’impostazione ricostruttiva maggioritaria, che tende a negare qualsivoglia ruolo per la parte civile nella “contesa” giurisdizionale tendente all’ accertamento della responsabilità amministrativa, dipendente da reato, degli enti collettivi³⁸.

6. Conclusioni.

Il tema del rapporto corrente tra azione risarcitoria e processo *de societate* fornisce il destro per una riflessione, seppur sintetica, di stampo evolutivo sul delicato tema degli ambiti della cognizione decisoria del giudice penale.

In proposito, sarebbe auspicabile, pur nella consapevolezza di quale sia la pregnanza degli argomenti di segno contrario e di quali siano le suggestioni promananti dalla tradizione³⁹, che il processo penale fosse progressivamente alleggerito dal “compito” di verificare la fondatezza di pretese diverse da quella punitiva statale: infatti, efficienza decisoria, intesa come tempestività e completezza dell’accertamento, e semplificazione delle forme, significano concentrazione del giudizio sulle questioni penalistiche, sovente non di agevole soluzione, che la vicenda *sub iudice* presuppone ed involge.

Il punto, a tacer d’altro, non sta nella dichiarata volontà di ritenere recessive le eventuali istanze risarcitorie e restitutorie dei soggetti eventualmente danneggiati dal reato per cui si procede, rispetto ai “bisogni” di accertamento e verifica che più interessano l’onorabilità e lo *status libertatis* dell’imputato, bensì nel demandare al giudice penale lo scrutinio del solo fatto reato e di tutte le questioni che debba “risolvere” a tale fine precipuo; al contempo, però, secondo un’ottica di congruo bilanciamento, dovranno essere ideati e concepiti, in via legislativa, modelli procedurali differenziati che possano fronteggiare, secondo un’ottica d’efficienza⁴⁰, le pretese di coloro che ritengano di poter

³⁸ Al riguardo, volendo, v. RANALDI, *L'accertamento della responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *La prova penale*, Gaito, I, 2008, Torino, 545.

³⁹ Da ultimo, anche per gli opportuni richiami, v. PENNISI, *Parti eventuali ed effetti sulla ragionevole durata del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 1305.

⁴⁰ Sul punto, va detto, seppur per cenni, che l’ipotesi prefigurata in prospettiva *de iure condendo* sembra comunque contraddetta dal disposto dell’art. 53 Legge n. 69 del 2009 - rubricato «*abrogazione dell’articolo 3 della L. 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie*» -, che ha abrogato la disposizione che assoggettava al rito del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali.

azionare, per finalità risarcitorie, ipotesi di responsabilità civile da reato⁴¹.

⁴¹ PENNISI, *Parti eventuali ed effetti sulla ragionevole durata del processo penale*, cit., 1305, il quale, per un verso sottolinea che «non c'è dubbio che l'architettura del processo penale esaminata in fase «statica» manifesta un evidente bisogno di alleggerimento attraverso l'esclusione delle parti non necessarie che lo appesantiscono, compromettendone la ragionevole durata. Bastano due sole considerazioni per riscontrare la verità di tale affermazione: a) la presenza delle parti eventuali moltiplica le formalità dirette a garantire la loro partecipazione al processo che, essendo di stampo accusatorio, impone la parità delle armi; b) si allarga il thema decidendum oltre i confini dell'azione penale e conseguentemente anche l'oggetto della prova ai sensi del disposto dell'art. 187, co. 3, c.p.p.»; per un altro verso, ritiene, però, che «il principio costituzionale della ragionevole durata del processo va considerato sicuramente come una garanzia oggettiva, vista come efficienza del processo, ma rappresenta indubbiamente anche una garanzia soggettiva, intesa come tutela degli interessi di tutte le parti del processo» e che «l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, oltre che necessario, per ragioni di ordine pragmatico, storico e sistematico, non ne rende irragionevole la durata, ma anzi ne riduce i tempi e, in ogni caso, realizza una complessiva economia processuale», mentre una «conclusione diversa va presa per l'azione di cui alla legge n. 231 del 2001, che... oltre a non essere congeniale al processo penale, determina un eccessivo appesantimento dei tempi, non bilanciato neppure da risultati concreti di economia».